

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME XXIV.



TORINO 1801.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

9 *Germile* (30 marzo)

3

Decreto che sopprime il Convento
dei Domenicani del Bosco.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che le Finanze Nazionali, stante le attuali loro strettezze, non sono in grado di soddisfare le egregie somme, di cui vanno in debito verso il Comune del Bosco per le somministrazioni da questo fatte nella occasione de' frequenti numerosi passaggi delle truppe nel suo Territorio pendente il corso della guerra;

Che trovasi l'anzidetto Comune ridotto alle più calamitose angustie per totale mancanza di mezzi, e pei disastri sofferti pendente il tempo della guerra guerreggiata nel suo Circondario;

Che, stante il distratto già seguito in dipendenza delle note leggi de' più cospicui latifondi del Convento di Santa

4
Croce de' Religiosi Domenicani di quel Comune, qualora si continuassero a vendere i beni di quel Convento, verrebbero i numerosi Religiosi del medesimo a rimanere totalmente privi di sussistenza;

Che desiderando la Municipalità del Bosco di conservare illeso il fabbricato di quel Convento, onde poterlo convertire in qualche grandioso oggetto di pubblica utilità ha fatta al Governo l'offerta di soddisfare puntualmente le pensioni, che verrebbero dal medesimo stabilite a favore de' Religiosi di quel Convento, di accollarsi tutti i pesi del medesimo, di rinunciare alla pretesa del rimborso de' suoi crediti verso le Finanze, e di pagare per una volta tanto alle stesse Finanze la somma di lire centomila, con che le venissero ceduti tutti i beni, redditi, e ragioni dello stesso Convento non per anco vendute, comprensivamente alla fabbrica del Convento, e sue adjacenze;

E volendo la Commissione Esecutiva abilitare il Comune del Bosco a far fronte alle attuali sue urgenze, estinguere i debiti delle Finanze verso il medesimo, assicurare la sussistenza di quei Religiosi, e secondare i voti di

5
quella Municipalità, con accordare il vasto recinto del fabbricato di quel Convento al Comune del Bosco, onde possa il medesimo conservare nel suo teno un prezioso monumento della liberalità di uno de' più illustri suoi Concittadini, e destinarlo ad usi pubblici, analoghi alle benefiche mire del suo Fondatore sulle rappresentanze dei cittadini Bocca, Calleri, e Notajo Vincenzo Zuccotti del Comune del Bosco, ed a tale oggetto muniti di pieno potere;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Il Convento de' Domenicani di Santa Croce del Bosco è soppresso.

2. È assegnata ai Religiosi predetti maggiori d'anni 60, loro vita natural durante, l'annua pensione di lire cinquecento cinquanta.

Ai minori d'anni 60 quella di lire quattrocento cinquanta.

Ai minori d'anni 40 quella di lire trecento.

Ai Laici maggiori d'anni 60 quella di lire duecento.

Ai Laici maggiori d'anni 50 quella di lire cento cinquanta.

Ai Laici minori d'anni 50 quella di lire cento.

3. Saranno sborsate per una volta tanto a titolo di vestiario ai Religiosi Sacerdoti lire cento cinquanta, ai Laici lire cinquanta.

4. I mobili, ed effetti, che si trovassero esistenti nelle rispettive camere dei Religiosi, e che erano destinati all'uso loro individuale, spetteranno ai medesimi in piena proprietà.

5. Qualora alcuno dei Religiosi di quel Convento preferisse di continuare a vivere in Religione, potrà fra i Conventi del Piemonte scegliere quello, in cui gli piacerà di ritirarsi; ed in tal caso ricorrendo pel canale della Segreteria degl'interni, il Reggente della medesima è incaricato di dare immantinenti le disposizioni, acciò debba esservi ricevuto.

6. I beni, redditi, ed effetti, ragioni, e dritti di qualunque sorta spettanti al detto Convento, comprensivamente alla di lui fabbrica, e Chiesa, sono assegnati in piena proprietà

al Comune del Bosco; la Municipalità del medesimo ne prenderà possesso immediatamente.

7. L'adempimento de' pesi tutti dello stesso Convento sarà a carico dello stesso Comune.

8. Sarà eziandio a carico del medesimo il pagamento delle vitalizie pensioni, e del sussidio pel vestiario.

9. Potrà la Municipalità del Bosco in vece delle anzidette vitalizie pensioni assegnare a ciascuno di que' Religiosi venti giornate di beni in usufrutto.

10. La Municipalità del Bosco pagherà per una volta tanto alle Finanze Nazionali lire centomila, cioè lire quarantamila fra il termine di giorni quindici dalla data del presente, e le altre sessantamila fra i termini da concertarsi coll'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali.

11. S'intenderanno estinti tutti i crediti fino alla data del presente del Comune del Bosco verso le Finanze Nazionali.

12. Non avranno luogo in dipendenza delle note Leggi ulteriori vendite, o distratti di beni, o ragioni spettanti all'anzidetto Convento.

13. La Municipalità del Bosco è autorizzata a vendere a trattative private, e senza la formalità degli incanti, e coll'approvazione soltanto del Commissario del Governo nel Circondario una quantità di beni dello stesso Convento per la concorrente di ll. 100mila.

14. Dovrà la stessa Municipalità nel destinare il fabbricato di quel Convento a qualche oggetto di pubblica utilità rapportarne l'approvazione del Governo.

15. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e l'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 9 germile anno 9 della Rep. Fr. (30 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement Franç. en Piém.*

JOURDAN.

GIULIO P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

9 Germile (30 marzo)

Decreto di restituzione in tempo ai Notaj di varie Provincie state occupate dalle Armate belligeranti ad insinuare gli atti da loro ricevuti; e convalidazione di quegli estesi dopo l'Editto 5 gennajo 1800 (v. s.) in carta bollata da fs. 4., e da fs. 2.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che varj Notaj pendente la guerra per l'occupazione fattasi di parecchie Provincie dalle Armate belligeranti furono inabilitati ad insinuare gli atti, testamenti, e contratti da essi ricevuti, e che per le critiche circostanze, in cui si trovarono involti, non è stato ancora a tutti possibile d'insinuarli;

Che altri di detti Notaj gli avrebbero bensì presentati agli Archivj di Insinuazione, ma però dopo il trascorso del termine stabilito;

Che per essere mancata in qualche Provincia per motivo della guerra la carta bollata da soldi cinque sono stati i Notaj nella necessità di ricevere in carta bollata da soldi quattro, ed anche da soldi due gli atti, testamenti, e contratti, per cui furono richiesti, i quali farebbero perciò a termini delle Leggi soggetti al vizio di nullità;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. È condonata alli Notaj la pena, in cui farebbero incorfi per non avere insinuati nel termine dalla Legge stabilito gli atti, testamenti, e contratti da essi ricevuti, ovvero per averli presentati agli Archivj d'Insinuazione dopo detto termine, purchè coloro, che non li hanno per anco insinuati, adempiscano ad un tale obbligo fra mesi tre prossimi.

2. È parimenti condonata ogni pena alli Notaj, che ricevertero dopo l'Editto 5 gennajo 1800 li succennati atti, contratti, e testamenti in carta da bollo

da fs. 4, e da fs. 2, ed ove altro non oti sono li medesimi convalidati.

3. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, ed il Magistrato della Camera sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 9 germile anno 9 Rep. (30 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement. Franç. en Piém.*

JOURDAN

CARLO BOTTA pel P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Decreto, che stabilisce due Depositi di Soldati Provinciali di 300 uomini caduno abili al maneggio delle armi, ed alle militari evoluzioni.

LA COMMISSION EXECUTIVE

DU PIÉMONT.

Considérant qu'il est utile à la Nation d'avoir dans son sein une certaine quantité de Citoyens dressés au maniement des armes, et toujours prêts à servir pour le maintien du bon ordre intérieur, et de la sécurité de l'État;

Le Conseil du Gouvernement entendu, et eù l'approbation du Général Jourdan Ministre Extraordinaire du Gouvernement Français en Piémont,

DÉCRETE :

1. Il y aura dans le Piémont deux Dépôts de Soldats Provinciaux dressés au maniement des armes, et aux exercices militaires. Chacun de ces Dépôts ne pourra excéder le nombre de trois-cent hommes.

2. Les Commissaires des Provinces enverront à cet effet le nombre d'hom-

mes, qui leur sera demandé par le Ministre de la Guerre.

3. Seront exemptés de se rendre aux Dépôts; 1. les Soldats mariés: 2. ceux qui sont fils uniques.

4. Comme le nombre des Soldats Provinciaux est beaucoup supérieur à celui qui est nécessaire pour compléter le Dépôt, le plus jeunes partiront de préférence; en cas d'égalité d'âge, il sera tiré au sort.

5. Les Soldats Provinciaux qui passeront du Dépôt dans une demi-Brigade de ligne, ne seront obligés d'y rester que le temps nécessaire pour compléter les quatre ans de service.

6. Tout Soldat Provincial destiné pour le Dépôt aura la faculté de se faire remplacer, sur une autorisation de la Municipalité. Il répondra de son remplaçant.

7. Il sera fait, et publié des Réglemens Militaires relatifs à l'exécution de la présente Loi.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 10 germinal an. 9. Rép.

Approuvé par le Minist. ec. JOURD.

GIULIO P.

MAROCCHETTI Secr. Gén.

10 Germile (31 marzo)

Decreto che sottopone le Truppe Piemontesi alle Leggi, ed ai Regolamenti militari Francesi.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

DU PIÉMONT.

Sur le rapport du Ministre
de la Guerre

Considérant que d'après le Décret du Premier Consul de la République Française qui ordonne la formation des Troupes Piémontaises suivant la composition, et la force basée sur l'organisation et le matériel des Troupes Françaises, le Gouvernement n'a pas jusqu'à ce jour déterminé définitivement un règlement tant pour la police, et la discipline des Corps, que pour la tenue de leur Conseil d'Administration;

Le Conseil du Gouvernement entendu, et eût l'approbation du Général Jourdan Ministre extraordinaire du Gouvernement Français en Piémont;

ARRÊTE:

1. Les Troupes Piémontaises seront assujetties à toutes les loix, arrêtés, et réglemens militaires Français qui seront publiés pour ce qui regarde leur police, leur discipline, et la tenue de leur Conseil d'Administration.

2. Les réglemens du 23 mai 1792 celui du 24 juin 1792 pour l'arme de la Cavalerie, et celui du 24 juin 1793 pour l'Infanterie sont déclarés communs aux Troupes Piémontaises.

3. Tout Règlement adopté jusqu'à ce moment pour les Troupes Piémontaises est supprimé.

4. Le Bureau de la Guerre est chargé de l'exécution de la présente Loi, qui sera imprimée et publiée par tout où besoin sera.

Turin du palais de la Commission Exécutive le 10 germinal an 9 Rép. (31 mars 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

GIULIO Prés.

MAROCCHETTI Secr. gèn.

14 *Germile* (4 aprile)

Decreto per la cessazione dalle loro funzioni di tutti gl' Impiegati civili presso le Colonne mobili.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Considerando, che cessate sono pressochè intieramente le cause, che hanno necessitato la deputazione di Funzionarj civili presso le Colonne mobili dirette a punire, ed estirpare gli assassini, ed i briganti;

DECRETA:

1. Tutti gl' Impiegati civili presso le colonne mobili cesseranno dalle loro funzioni dal momento, in cui il presente verrà loro notificato.
2. Occorrendo ai Comandanti di dette colonne di aver bisogno del concorso dell' Autorità civile, i Commissarj del Governo ne' Circondarj, nei quali le medesime si trovano, sono incaricati di supplire alle stesse funzioni esercite finora dai Commissarj

straordinarj, ed altri Impiegati civili presso le colonne medesime.

3. L' Ispettore superiore sulla Pulizia generale è incaricato ec.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 14 germinale anno 9 Rep. (4 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA Pr.

MAROCCHETTI Segr. gen.

15 *Germile* (5 aprile)

Decreto che conserva nel loro posto di Membri della Commissione di Annona i cittadini S. Martino, Tron, e Laugier ex-Municipalisti.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Presa in considerazione la domanda della Commissione d' Annona tendente a far confermare la nomina de' cittad.
Vol. XXIV. B

S. Martino, Tron, e Laugier già Membri della medesima come Uffiziali della ultimamente cessata Municipalità di Torino, in vista de' loro talenti, lumi, e zelante attaccamento al bene della Patria;

DECRETA:

1. I cittadini S. Martino, Tron, e Laugier ex-Municipalisti di questo Comune sono conservati nel loro posto di Membri della Commissione di Annona.

2. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commis.
Esecutiva li 15 germile anno 9 (5
aprile 1801 v. s.)

Carlo BOTTA Presid.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

15 Germile (5 aprile)

Decreto che conserva le scuole del Disegno del nudo, e di Scoltura; e fondazione d'una scuola d'Architettura ec.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che i giovani Cittadini, che hanno sortito dalla natura le qualità necessarie per ben riuscire nelle arti imitatrici non possono farvi dei progressi ragguardevoli senza il soccorso del Governo;

Che già esiste una scuola di Disegno del nudo, ed una di Scoltura, le quali fa d'uopo non solo di conservare, ma di corredare degli opportuni mezzi, e direzioni, onde accrescerne il vantaggio a pro del Pubblico;

Che è soprattutto indispensabile di aggiungervi una scuola di Architettura, come quella, che è d'un'utilità più diretta, e più generale;

Che la già esistente Accademia di Pittura, e Scoltura si rende sovverchia dopo l'aggregazione d'una Classe di Letteratura, e di belle Arti all'Accademia Nazionale;

DECRETA:

1. Sono conservate le scuole del Disegno del nudo, e di Scoltura.

2. E' fondata una scuola d'Architettura, nella quale verranno ammessi, ed ammaestrati senza pagamento i giovani, che avranno dato saggi d'idoneità per quest' arte.

3. Sono assegnate quattromila lire annue per le scuole di Disegno del nudo, e di Scoltura, da convertirsi nella paga dei modelli, bosco, lume, e premj per i giovani allievi; e lire tremila per la scuola di Architettura, compreso lo stipendio del Professore.

Questi fondi saranno somministrati dall'Amministrazione dell'Ateneo Nazionale, e la distribuzione si farà dall'Accademia Nazionale delle Scienze, e delle Arti.

4. La Classe di Letteratura, ed Arti di detta Accademia presenterà entro una decade un progetto di regolamento per le dette scuole,

5. Sarà destinato nel palazzo delle Scienze, e delle arti un locale adattato alle dette scuole.

6. La Manifattura ex-regia d'altoluccio denominata di *Fiandra* non farà più d'ora in avanti a spese della Nazione; è nulladimeno accordato gratuitamente nel suddetto palazzo un locale proprio alla medesima, non meno che all'alloggio dell'ex-Direttore Antonio Bruno, ove sia disposto a conservarla come privata sua intrapresa.

7. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 15 germile anno nono Rep. (5 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA Pref.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

16 *Germile* (6 aprile)

Decreto che stabilisce nel Comune di Biella una Commissione straordinaria per l'imposizione di ll. 4mila alle Persone più facoltose per provvedere gli stromenti rurali, e la semente delle patate per quest'anno.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che il suo Decreto dei 6 germile, con cui sanzionò il progetto di distribuire ai poveri della Provincia di Biella una parte dei siti gerbidi di pubblica spettanza posti in quel circondario, coll'obbligo preciso di destinarli all'utilissima coltura delle patate si renderebbe inutile affatto quando non si provvedesse insieme per attivare la suddetta coltura ai mezzi necessarj, di cui sono que' poveri totalmente sforniti;

Considerando, che l'utilità generale che ridonderebbe da una sì importante coltura in quella miserabile Provincia

deve interessare vivamente tutte le persone facoltose, le quali si vedranno così sbarazzate dall'importunità, e dal peso di tanti infelici, che la sterilità del suolo riduceva alla mendicizia;

DECRETA:

1. E' stabilita nel comune di Biella una Commissione straordinaria composta dei Membri della Municipalità, e del Comitato di Beneficenza, a cui presiederà il Commissario del Governo.

2. Essa è incaricata di stabilire nel termine peremptorio di una decade un imprestito forzato da imporsi alle persone più facoltose del Circondario fino alla concorrente di ll. 4mila.

3. Questa somma sarà immediatamente impiegata nel provvedere gli stromenti rurali, e le patate necessarie per la semente di quest'anno; e gli uni, e le altre verranno distribuite collo stesso metodo, con quella proporzione, e colle stesse condizioni, con cui si distribuiscono i gerbidi.

4. La Commissione straordinaria regolerà essa medesima il modo della esecuzione, e darà ai nuovi Coltivatori le necessarie istruzioni, a cui dovranno esattamente uniformarsi, sotto pena di perdere ogni dritto alla pro-

prietà del terreno, che venne loro assegnato.

5. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palaz. della Com. Esec. li
16 germile an. 9 (6 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

16 Germile (6 aprile)

Decreto che unisce il tenimento già feudale di Cantogno al Comune di Villafranca, ed al Comune di Lombriasco quello di Castel-Reinero.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che la separazione de' tenimenti per l'addietro feudali, che non sono capaci a formar Corpo di Municipalità, quanto è svantaggiosa

all'interesse delle Finanze Nazionali per la difficoltà di sistemare i carichi pubblici, altrettanto pregiudiziale si è allo interesse de' Particolari possedenti beni ne' medesimi per gli aggravj, che ne derivano nella ripartizione delle spese locali per la mancanza degli opportuni catastri;

Che i tenimenti di Cantogno, e Castel-Reinero non essendo catastrati, sono perciò stati finora esenti dal pagamento di detti pubblici carichi, non ostante le provvidenze emanate collo Editto delli 7 marzo 1797 prescrivente la collettazione de' beni già feudali;

Che i Possessori di detti tenimenti, non meno, che le Municipalità di Villafranca, e Lombriasco desiderano l'aggregazione, cioè del tenimento di Cantogno alla prima, e di quelli di Castel-Reinero all'altra;

Volendo perciò aderire al desiderio di dette Municipalità, e de' Possessori predivisati, e provvedere nel tempo medesimo all'interesse delle Finanze Nazionali per la pronta collettazione dei beni di detti tenimenti;

Sentito l'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali;

DECRETA:

1. Il tenimento già feudale di Cantogno è aggregato al Comune di Vialfranca.

2. Quello di Castel-Reinero è aggregato al Comune di Lombriasco.

3. Il Commissario del Governo nel Circondario di Pinerolo farà indilatamente procedere alla catastrazione dei beni di detti tenimenti, onde possano essere collettati come gli altri beni allodiali.

4. L'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segreteria degli affari interni sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commis.
Esec. li 16 germile anno 9 (6 aprile
1801 v. s.)

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

16 Germile (6 aprile)

Decreto che abolisce la diversità del modo di divenire alla cessione dei beni detta *ignominiosa*, o *salva onestà*.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che la diversità colle Leggi del passato Governo introdotta circa il modo di divenire alla cessione de' beni detta *ignominiosa* o a quella detta *salva onestà* è fondata sopra un privilegio personale, inconciliabile col sistema Repubblicano;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Abolita la distinzione del modo di addivenire alla cessione de' beni, qualunque Cittadino verrà ammesso a tale cessione, purchè vi concorrano i requisiti prescritti dalle veglianti Leggi per far luogo alla cessione dei beni già denominata *salva onestà*.

2. Il Senato Nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà stampato negli atti di Governo Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 16 germile anno 9 (6 aprile 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre extraordinaire du Gouvernement Français en Piém.

JOURDAN.

Carlo BOTTA Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

16 Germile (6 aprile)

Decreto che prescrive il rogito degli atti, testamenti, e contratti stipulati in Piemonte per mezzo di Notaj ivi domiciliati, e dell'insinuazione alle Tappe stabilite ec.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che il buon ordine, e l'interesse pubblico, e privato richiede, che tutti gli atti, testamenti,

ed istrumenti, ai quali si deviene in questi Stati, sieno ricevuti da Notaj ne' medesimi domiciliati, e sieno quindi insinuati alle Tappe d'Insinuazione esistenti in questi Stati, ed insieme più vicine, e comode a' rispettivi Comuni;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Tutti i contratti, testamenti, ed atti soggetti all'Insinuazione dovranno essere ricevuti da Notaj domiciliati in questi Stati, ed insinuarsi alle Tappe d'Insinuazione, alle quali sono aggregati li rispettivi Comuni, ne' quali si faranno ricevuti.

2. I rispettivi Commissarj di Governo dovranno applicare provvisionalmente alla Tappa più vicina, e più comoda quelli de' Comuni esistenti nel loro Circondario, i quali non sono aggregati ad alcuna Tappa esistente attualmente in questo Dominio: darà quindi il Governo le sue determinazioni a tale riguardo sopra le petizioni, che verranno presentate da' rispettivi Commissarj.

3. Dovranno le parti interessate negli istromenti, testamenti, ed atti, che si fossero ricevuti da' Notaj abitanti in Dominio estero, curarne l'insinuazione fra il termine di giorni cinquanta dalla pubblicazione del presente Decreto alla Tappa d'Insinuazione esistente in questi Stati, alla quale i Comuni, ove furono ricevuti, faranno come sopra applicati; in difetto non faranno i medesimi fede in giudizio.

4. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, ed i rispettivi Commissarj di Governo sovramentovati sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli atti del Governo.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 16 germile anno 9 Rep. (6 aprile 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre Extraord.

du Gouv. Franç. en Piém.

JOURDAN

Carlo BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

16 Germile (6 aprile)

Deliberazione che dà facoltà a' Panatieri di fare le solite qualità del Pane, e Tassa del medesimo.

LA COMMISSIONE
MUNICIPALE

DEL COMUNE D'ERIDANIA

Considerando, che i felici risultati delle sollecitudini della Commissione Esecutiva per accrescere la quantità delle granaglie del Piemonte, e facilitarne lo smercio, la mettono in grado di restituire ai pristinaj la facoltà di preparare le tre consuete qualità di Pane, e corrispondere così al voto generale de' Cittadini.

Che si deve provvedere segnatamente alla sussistenza della classe povera dei Cittadini, ed impedire ogni maniera d'alterazione delle varie qualità di Pane, e porre termine ad ogni disordine a questo riguardo.

DELIBERA:

1. E' restituita ai Pristinaj la facoltà di preparare le tre consuete qualità di Pane.

2. Dal giorno 17 corrente germile (martedì 7 aprile) fino alli 17 fiorile la Tassa

del Pane Biscotto è fissata a soldi sette, denari sei
 del Pane Lavato a soldi sei, denari dieci
 del Pane Bruno a soldi cinque.

3. Ciascuno Pristinajo dovrà ritenere esposto nella Bottega il campione delle suddette tre qualità di Pane, che riceverà dal Deputato della Commissione Municipale cittadino Broccero abitante nell'Isola 63, Porta 1484, acciò gli accompratori possano paragonarlo col Pane, che si espone in vendita.

4. A beneficio della classe più bisognosa dei Cittadini si distribuirà Pane misto a soldi quattro, denari quattro ciascuna libra in due botteghe per ciascuna Sessione,

Per la Sessione di Monteviso

I Cittadini

Gaudagno Michele nell'Isola 87.
 Ferrero vedova nel Isola 90.

Per la Sessione dell'Eridano

Cairola Domenico nell'Isola 133.
 Varretti Giovanni nell'Isola 144.

Per la Sessione di Dora

Ferrero Giovanni nell'Isola 57.
 Milone Giorgio nell'Isola 75.

Per la Sessione di Moncenisio

Baudana Agostino nell'Isola 49.
 Ferrero Giacinto nell'Isola 7.
 Sciamengo Giacomo al Borgo dell'Eridano.

Alemandi Giovanni al Borgo di Dora.

5. Vi farà quanto prima nel cortile della casa dell'Ospedale Nazionale di s. Giovanni già spettante all'Ospedale de' ss. Maurizio, e Lazzaro una nuova distribuzione di Minestre Economiche alla *Rumphord*, oltre le già esistenti, e si continuerà pure la distribuzione della Polenta nei soliti siti a ciò destinati.

Dalla Casa Municipale li 16 germile anno 9.

BUNIVA Pres.

FRANCHI Segr.

Vol. XXIV.

C

Decreto che cede al cittadino Gaspare Morardo ex-Scolapio di fondi Nazionali per la concorrente di lire 12804 5 mediante la cessione fatta dal medesimo delle due pensioni, e de' loro arretrati.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE.

Vista la petizione del cittadino Gaspare Morardo ex-Scolapio, con cui chiede, che gli vengano assegnati in piena proprietà i fondi Nazionali da lui scelti nel territorio di Oneglia, il di cui prezzo rileva alla somma di ll. 12804 5, giusta l'estimo dato ai medesimi dal cittadino Misuratore Gio. Battista Amedeo, mediante la cessione della pensione statagli fissata, come agli altri soppressi Scolapj di ll. 800 annue, come pure della pensione accordatagli sul patrimonio ex-Gesuitico di ll. 300 annue, unitamente agli arretrati di dette pensioni ascendenti alla somma di lire tremille;

Considerando vantaggioso alle Finanze Nazionali le anzidette cessioni, presi in riflesso i segnalati servigi dal Petizionario prestati per la causa della Libertà, e le indefesse sue fatiche per promuovere lo spirito pubblico, volendo dargli una testimonianza della stima, che fa dei singolari suoi meriti;

DECRETA:

1. E' accettata la cessione suddetta delle due pensioni, e dei loro arretrati.
2. In corrispettivo della medesima si cederanno dalle Finanze in piena proprietà, ed assoluto dominio al sovra nominato cittadino Gaspare Morardo ex Scolapio i fondi Nazionali dal medesimo scelti nel territorio d'Oneglia in compenso di tali pensioni, ed arretrati rilevanti a ll. 12804 5 colle ragioni a quelli annesse.
3. L'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 12 germile anno 9 Rep. (2 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

12 Germile (2 aprile)

Decreto, che ordina la demolizione del Dongione, e Cortina di Porta Orientale.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione del Consiglio degli Edili.

Considerando, che una delle più belle contrade di questo Comune viene sul suo finire deturpata dall'innalzamento d'una prigione;

Che il così detto Dongione, e la Cortina della Porta Orientale di questo Comune, oltre all'interrompere il necessario corrente d'aria nella strada dell'Eridano tolgono l'amena vista della collina;

Che sebbene il detto Dongione sia in parte formato di pietre lavorate, non ha pregio di buona architettura, ed i materiali potrebbero servire alla

edificazione d'un ponte sopra il vicino fiume;

Che col riempimento del fosso, mentre si risparmia all'Amministrazione Municipale di questo Comune la spesa della ristorazione dei ponti levatoj si rende più sicuro, e comodo il passaggio, e si potrà poi a maggior bellezza prolungare la strada fino alla sponda del fiume;

DECRETA:

1. E' ordinata la demolizione del Dongione, e della Cortina della Porta Orientale di questo Comune.

2. I materiali, che si crederanno poter servire per la formazione del ponte sul fiume verranno conservati.

3. Il Capo del Genio Piemontese è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 12 germile anno 9 della Rep. Fr. (2 aprile 1801 v. s.)

Carlo BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

13 Germile (3 aprile)

Decreto che autorizza il cittadino Buniva di pubblicare un'Opera periodica intitolata la Decade Politica.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Considerando, che è dovere d'un Governo libero l'incoraggiare con proporzionati ajuti gli Autori di quelle Opere, che sono in particolare maniera acconcie a fare apparire l'eccellenza di quei principj, a' quali è appoggiata la perennità del sistema repubblicano;

DECRETA:

1. Il cittadino Michele Buniva, Membro della Commissione Municipale d'Eridania, Professore nell'Ateneo Nazionale, è autorizzato a pubblicare un'opera periodica compilata co' lavori di diversi Autori nella repubblica letteraria vantaggiosamente conosciuti, che ha per titolo la Decade Politica.

2. Gl'Ispettori Superiori sulla Pulizia Generale, e sulle Finanze Nazionali, ciascuno nella parte, che lo riguarda, sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 23 germile anno 9 Rep. (3 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA Pres.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

13 Germile (3 aprile)

Decreto che nomina il cittadino Crispino Avogadro Primo Commissario di Pulizia di questo Comune alla carica di Capo di Brigata al seguito del Corpo degli Invalidi.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE
DU PIÉMONT.

Sur le rapport du Ministre
de la Guerre

Considérant que la santé du citoyen Crispin Avogadro, premier Commissaire

de Police de cette Commune, qui a servi avec beaucoup de zèle et d'intelligence dans les Troupes Piémontaises, ne lui permet plus de reprendre la carrière militaire;

ARRÊTE:

1. Les citoyen Crispin Avogadro, Premier Commissaire de Police, est nommé Chef de Brigade à la suite du Corps des Invalides.

2. Le Bureau de la Guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Turin du palais de la Commission Exécutive le 13 germinal an 9 Rép.
(3 avril 1801 v. s.)

GIULIO Prés.

MAROCCHETTI Secr. gén.

17 Germile (7 aprile)
Decreto di regolamento, ed istruzion
per la formazione dei due Depositi
di Soldati Provinciali da stabilirsi a
Savigliano, ed Asti.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE
DU PIÉMONT

ARRÊTE:

Le présent Règlement, présenté par le Ministre de la Guerre ensuite de l'article sixième de la Loi du 10 germinal, est approuvé; il sera imprimé dans le Bulletin des Loix pour faire partie de la Loi précitée.

Turin du Palais de la Commission Exécutive le 17 germinal an 9. Rép.

Charles BOTTA Prés.

MAROCCHETTI Secr. gén.

Règlement, et Instruction pour la formation des deux Dépôts de Troupes Piémontaises voulus par la Loi du 10 germinal an 9.

1. Les deux Dépôts de Troupes Piémontaises seront stationnés l'un à Asti, et l'autre à Savigliano.

2. Les Soldats Provinciaux des Régiments de Casal, Asti, Ivree, Verceil,

et Acqui fourniront au Dépôt d'Asti, et ceux des Régimens de Turin, Suze, Pignérol, Coni, et Mondovì fourniront au Dépôt de Savigliano.

3. Chacun de des Dépôts sera commandé par un Chef de Brigade, deux Chefs de Bataillon 2 Capitaines, 4 Lieutenans, et 4 Sous-Lieutenans.

4. La nomination des Soldats Provinciaux prescrite par la Loi, se fera par ordre d'âge; aussitôt que cette nomination sera fait, chaque Municipalité en enverra copie officielle au Commissaire de la Province, et celui-ci enverra un exemplaire des copies de toutes les Municipalités de sa Province au Bureau de la Guerre.

5. Le Bureau de la Guerre adressera à chaque Commissaire l'indication du nombre d'hommes que doit fournir la Province; celui-ci en fera la répartition sur chaque Municipalités, qui dans le choix des hommes se conformera aux dispositions de l'article 4 de la Loi.

6. Chaque Soldat se rendra au Dépôt porteur d'un ordre de sa Municipalité; celle-ci fera accompagner au Dépôt tout le contingent qui lui aura été demandé par un Bas Officier, au ancien soldat,

7. Il y aura à chaque Dépôt un Commissaire des Guerres chargé de constater l'arrivée des soldats, dont le service doit commencer du moment même de l'arrivée au Dépôt.

8. Dix jours apres la publication du présent règlement, les Municipalités feront partir, et accompagner les soldats pour les Dépôts; les Municipalités demeurent responsables de l'exécution de cette disposition.

9. Si un individu venoit à se rendre malade en route, la personne destinée par la Commune à l'accompagner au Dépôt retirera le certificat en forme valable, par la Commune où il sera resté malade, il accompagnera les autres au Dépôt s'il n'est pas seul, il présentera le certificat de maladie au Commandant du Dépôt, et il en donnera de suite avis à la Commune, pour qu'elle nomme un autre remplaçant.

En cas de mort, ou de désertion, le Commandant du Dépôt en donnera avis au Commissaire de la Province, et celui-ci à la Commune à qui il appartient de remplacer. La Commune sera toujours obligée de faire parvenir aux Dépôts les remplaçans dans le tems, et mode indiqués ci-dessus.

17 Germile (7 aprile)

Decreto che incarica i Comuni somministranti Soldati del loro territorio ai due Depositi Provinciali di provvedere ad essi lo specificato equipaggio compiro.

LA COMMISSION EXECUTIVE

DU PIÉMONT.

Sur le rapport du Ministre
de la Guerre

Considérant qu'il est urgent que la formation des deux Dépôts des Soldats Provinciaux créés par la Loi du 10 germinal soit organisée dans le plus court délai possible ;

Que la confection de l'entier habillement par les magasins Nationaux retarderoit de beaucoup la prompte execution de la Loi précitée ;

DÉCRÈTE :

1. Les Communes du Piémont, qui fourniront les Soldats Provinciaux destinés pour la formation des deux Dépôts créés par la Loi du 10 germinal, sont tenues de leur fournir l'habillement complet, et cela pour la première fois seulement.

2. L'entier habillement est formé ainsi qu'il suit.

1. Un chapeau.
2. Un habit bleu de drap, revers jaunes, collet, paremens, et doublure rouges, boutons unis jaunes.
3. Un gilet blanc.
4. Une paire de culottes blanches.
5. Deux paires de bas, une de laine, et l'autre de fil.
6. Une paire de guêtres noires.
7. Deux paires de fouliers.
8. Deux chemises.
9. Un havre-sac de peau de veau, ou de chèvre.
10. Un bonnet de fatigue.

3. Le montant de cet entier habillement est fixé à la somme de 65 livres.

4. Cette somme sera remboursée aux Communes sur les impositions ordinaires et extraordinaires de l'an 1801 savoir, la moitié sur le premier semestre, et l'autre moitié sur le second semestre de la dite année.

5. Les Municipalités enverront au Commissaire de la Province l'état détaillé de l'habillement fourni par elles aux soldats, et cela dans l'espace d'une décade après la remise faite. Elles enverront également au même Commis-

saire le nom, et prénom des individus à qui l'habillement a été fourni; au défaut de cette formalité elles n'auront pas droit au remboursement.

6. Les Commandants des dits Dépôts seront tenus d'expédier un certificat visé par les Commissaires des Guerres destinés à ces mêmes Dépôts à la personne chargée d'accompagner les dits soldats, sur le quel on fera constater le nom, et prénom de l'individu, ou des individus, spédifiant toutes les parties de l'habillement fourni par les Communes.

7. Ces certificats seront légalisés par les Commissaires de la Province, et envoyés par eux aux Communes, ils seront ensuite reçus dans les Caissees Nationales, en escompte des contributions, comme il a été dit dans l'article quatrième.

8. Le Bureau de la Guerre est chargé de l'exécution du présent Décret.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 17 germinal an. 9. Rép. (7 avril 1801 v. s.)

C. BOTTA Prêfid.

MAROCHETTI Secr. Gén.

17 Germile (7 aprile)

Manifesto contenente la tariffa del nuovo prezzo de' Sali in Torino, ed in tutte le Provincie del Piemonte.

LA CAMERA NAZIONALE DE' CONTI

In eseguitamento delle disposizioni contenute nel Decreto della Commissione Esecutiva delli 7 del corrente germile (28 marzo 1801 v. s.), per cui siamo stati incaricati di publicar la tariffa del prezzo de' Sali, notificiamo, che dal giorno della pubblicazione del presente, e fino a che venga altrimenti provveduto, il Sale si venderà agli infradivisati prezzi; cioè

Per questa Comune, suoi Borghi, e finaggio a lire sei soldi dieci sette, denari sei per rubbo, e così a soldi cinque, e denari sei per libbra.

Per tutte le Provincie, e Distretti dello Stato, niuno eccettuato, a lire cinque, soldi dodici, denari sei per rubbo; e così a soldi quattro, denari sei per libbra.

Per l'Alto, e Basso Monferrato, e Distretti uniti al prezzo di lire cinque per ogni rubbo, peso di Monferato, e così a soldi quattro per libbra, peso suddetto.

Torino li 17 germile anno 9 Rep.
(7 aprile 1801 v. s.)

Per detta CAMERA Nazionale.

FAVA

18 Germile (8 aprile)

Decreto che permette ai Possessori di beni capitali, e fondi affetti a' legati, ed Opere Pie di chiederne l'affrancamento, mediante il pagamento di un capitale corrispondente agli annui pesi, ragguagliato al quattro per cento.

**LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE.**

Considerando, che la facoltà d'affrancarsi già conceduta col Decreto degli

otto germile ai possessori di beni per lo addietro affetti a Benefizj semplici, e Cappellanie di Patronato Laicale, dee per gli stessi motivi estendersi a favore di quelli, che possiedono beni affetti a legati, ed altre Opere Pie;

Che, nel dare una forma più regolare all'affrancamento da seguire, dee insieme cautelarsi l'interesse pubblico per la continuazione di que'pesi, che possono essere di una evidente pubblica utilità;

Che la via dell'affrancamento, oltre al dare una maggior libertà ai beni, e con essa una maggior latitudine, e sicurezza ai contratti de' privati, tende altresì a volgere in sollievo dell'indigenza tante Opere Pie o neglette, ed inseguite, o superflue, o male amministrate;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. E' permesso a chiunque possiede beni, capitali, od altri fondi affetti a legati, od altre Opere Pie, di chiederne l'affrancamento in contraddittorio della Municipalità, o del Parroco di quel

Vol. XXIV.

D

Comune, ove debbono tali Legati, ed Opere Pie eseguirsi, mediante il pagamento d'un capitale corrispondente agli annui pesi, ragguagliato al quattro per cento.

2. Le istanze per l'affrancamento in dipendenza tanto del presente Decreto, quanto di quello degli 8 germile dovranno promuoversi avanti il Senato. Sono autorizzati i Relatori, che verranno deputati, a trattare tra i Possessori, le Municipalità, od i Parrochi, e gli altri Interessati, che vi potessero essere, un amichevole adeguamento, con far ridurre, previa l'approvazione del Magistrato, i progetti in pubblico istromento, coll'interposizione del giudiciale decreto; e non riuscendo l'accordo, si stabilirà d'Uffizio dal Senato il capitale da pagarsi per l'affrancamento.

3. In que casi, in cui lo stesso Magistrato stimerà, che o per la natura de' pesi, o per le circostanze locali del Culto, o per altri urgenti motivi di pubblica utilità sia spediente il farne continuare l'adempimento provvederà, affinchè il capitale, che si paga per l'affrancamento si conservi a questo intatto, e s'impieghi nel modo, e colle condizioni, che crederà opportune, fermo nel resto

quanto agli altri pesi il disposto dal § 10 del Decreto degli 8 corrente.

4. Le Municipalità sono incaricate di particolarmente vegliare sull'esatto adempimento de' surriferiti pesi, affinchè niuno degli obbligati vi si sottragga impunemente.

5. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commis.
Esec. li 18 germile anno 9 (8 aprile
1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre extraord.

du Gouv. Franç. en Piém.

JOURDAN

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

18 Germile (8 aprile)

Decreto, che attribuisce al Senato la cognizione privativa delle cause intorno agli effetti civili dipendenti dalla nullità, o validità de' voti Religiosi.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che le cause promosse, o da promuoversi sul punto della nullità, o validità de' voti Religiosi per gli effetti civili, che ne dipendono, devono essere decise con massime uniformi, e da un solo Tribunale;

Che il solo quinquennio non dee impedire l'esperimento di tali azioni;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte,

DECRETA :

1. In tutte le cause promosse, o che potessero promuoversi in ordine agli

effetti civili, che dipendono dalla nullità, o validità dei voti Religiosi, il Senato Nazionale conoscerà privatamente.

2. Il solo quinquennio non impedirà l'esperimento di tali azioni.

3. I Relatori di queste cause sono autorizzati a trattare tra le parti interessate un amichevole componimento.

4. Il Senato Nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commiff. Esecutiva li 18 germile anno 9 (8 aprile 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOTTA Presid.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Decreto che stabilisce una Cassa separata per i fondi derivanti dalla quota imposta col Decreto 1° frimajo.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Volendo agevolare maggiormente l'affestamento delle contabilità delle Finanze Nazionali verso l'Armata Francese liberatrice;

DECRETA:

1. Tutti i fondi provenienti dalla riscossione della quota imposta dal Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte col Decreto del primo frimajo saranno versati in una Cassa a parte.

2. Il Cittadino Modesto Paroletti Consigliere di Governo è incaricato dell'ispezione superiore sopra questa Cassa, e dovrà procurarsi giornalmente lo stato dell'uscita, ed entrata dei

fondi della medesima, tenendo a quest'oggetto un libro particolare, in cui sarà registrato in ogni giorno il conto della Cassa suddetta.

3. Il Cittadino Barberis Tesoriere generale delle Finanze Nazionali non potrà estrarre alcuna somma dalla Cassa dei fondi provenienti dalla quota senza il *visto* del Cittadino Modesto Paroletti.

4. In ogni decade il Cittadino Paroletti spedirà un ordine di scaricamento, visato dal Controllore generale, al detto Cittadino Barberis Tesoriere Generale per tutte le somme state estratte per ordine della Commissione Esecutiva.

5. L'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 18 germile anno 9 Rep. (8 aprile 1801 v. s.)

Carlo BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

Decreto di soppressione dell'impiego di Presidente-Capo del Consiglio di Commercio; appoggio al Cittadino Modesto Paroletti Membro del Consiglio di Governo dell'ispezione superiore su tale Consiglio.

**LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE**

Considerando, che l'importanza del commercio Nazionale chiama a se la maggiore sollecitudine del Governo.

Che la più pronta spedizione degli affari, che lo riguardano, esige, che sieno posti sotto l'immediata sovrintendenza d'uno de' suoi Membri;

Che il piano di esatta economia adottato rende necessaria la soppressione degli impieghi inutili, e gravosi all'erario Nazionale.

DECRETA :

1. È soppresso l'impiego di Presidente-Capo del Consiglio di Commercio.
2. L'ispezione Superiore sul Consiglio di Commercio è affidata al Citt.

Modesto Paroletti Membro della Commissione di Governo.

3. Il Procuratore generale del Commercio Cittadino Carlo Lanzon è incaricato della direzione della Segreteria di detto Consiglio, e della spedizione degli affari di minor rilievo.

4. Attese le diverse incumbenze del detto Cittadino Carlo Lanzon ne' suoi impieghi, è assegnato al medesimo lo stipendio di ll. 2000 annue da perceiversi come prima sulla Cassa del Consolato.

5. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, ed il Consolato Nazionale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 18 germile anno nono Rep. (8 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOTTA Pref.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Notificanza a tutti i Creditori verso la Società dell'impresa del Teatro Nazionale dell'ultimo passato Carnovale.

DEMETRIO MARINI

Primo Luogotenente di Pulizia, ed in questa parte specialmente autorizzato dalla Commissione Esecutiva.

Sull'istanza fattasi dagli Impresari del Teatro Nazionale del Carnovale passato compellirsi tutti i loro Creditori avanti quest'Ufficio fra un breve termine, ed a giorno, ed ora fissa, per ivi proporre le ragioni di credito, che possano avere verso la Società di detti Impresari, e presentarne i titoli, su di cui possano appoggiarle, e ciò non tanto per poter prendere quei temperamenti, che faranno di ragione per la soddisfazione loro, quanto per poter divenire ad un conto d'egualianza tra tutti i Socj, lochè gli sarebbe impossibile nelle circostanze, attesa la fuga del Tesoriere di detta Società Clemente Carino, che con

lui esportò tutti i libri, conti, e carte relative all'incumbenza statagli appoggiata.

Visti i Decreti della Commissione Esecutiva delli 2 scorso ventoso, e delli 2 corrente germile, con cui viene autorizzato l'Ufficio di Pulizia di provvedere per tutte le cause di detta Società colle vie più pronte, sommarie, ed efficaci a termini di ragione, e giustizia.

Vista l'Ordinanza delli 16 corrente mese profertasi in contraddittorio di tutti li suddetti Socj, con cui, senza interruzione delle provvidenze già date, si mandò pubblicare l'instato Manifesto ne' luoghi, e modi soliti in questo Comune, con fissazione in detto Manifesto del giorno, ed ora, in cui dovranno tutti li Pretendenti avere ragioni di credito verso la Società suddetta presentarsi avanti del Sottoscritto coi rispettivi titoli, su cui appoggiano le loro istanze.

La sovra fatta istanza inseguendo, così autorizzato dal Governo con altro Decreto delli 17 corrente mese di evocare tutti i Creditori del Teatro Nazionale, come nel presente Proclama, avendo derogato per il caso a

tale effetto ad ogni Legge, che vi possa esistere in contrario, si mandano citare, ed assegnare, come con questo si citano, ed assegnano tutti e singoli li Pretendenti avere ragioni di credito verso la Società dell' Impresa del Teatro Nazionale dell' ultimo passato Carnovale a comparire il decimo giorno non feriato dalla data del presente nell' Ufficio di Pulizia sito nel Palazzo di questa Municipalità, Cantone 49, piano secondo, avanti il primo Luogotenente infra scritto dalle ore 10 di Francia di mattina fino alle ore 5 della sera, per ivi proporre li rispettivi crediti, e far fede de' loro titoli, a pena di preclusione di via; dichiarando questa sola pubblicazione seguita a' luoghi, e modi soliti per copia in istampa dalla Stamperia Eredi Avondo valere ec.

Torino li 18 germile anno 9 (8 aprile 1801 v. s.)

MARINI Luogoten.

VENERE Segr.

18 Germile (8 aprile)

Petizione, e sussecutivo Decreto di inibizione a qualunque Particolare di vendere Pane tanto in questo Comune che nel Territorio senza aver consegnato al Petente la quantità delle farine a ciò destinate, e pagati i dritti di Macina.

CITTADINO CONSERVATORE
GENERALE

IL citt. Felice Vito Saluffolia Accensatore generale dei dritti di Carne, Corame, e Foglietta di questo Comune, e suo Territorio ed anche dei dritti di imbottato, e Macina ottenne già da quest' Ufficio sotto gli 8 scorso nevofo lettere di notificanza della qualità suddetta concorrente nel Petente, ed altresì il disposto dai Capitoli delle Gabelle dei dritti di Macina coll' inibizione a chiunque di vendere Pane senza la consegna, e pagamento di fs. 2 per ogni emina di grano;

Ma ciò non ostante da qualche tempo questa parte diversi Fornaj, ed altri

Particolari si sono fatto, e si fanno tuttora lecito di vendere pubblicamente Pane in questo Comune, e Territorio senzachè abbiano pagato i dritti di Macina portati dai Capitoli delle Gabelle, il che resta di grave pregiudizio al Petente, e per andare al riparo d'ogni ulteriore pregiudizio v'invita:

Acciò inibiate qualunque Particolare di vendere Pane tanto in questo Comune, che nel Territorio del medesimo, senza che prima abbia consegnato al Petente la quantità delle farine consuete per la formazione d'esso, e pagato i dritti di Macina portati dalli Capitoli delle Gabelle di fs. 2 per ogni emina di grano, sotto pena di contravvenzione ai detti Capitoli, e di quelle altre, che secondo le circostanze del caso crederete d'imporre.

Salute, e fratellanza

PREVERINO Procur.

IL CITTADINO

GASPARE NEPOMUCENO

B I A N D R A'

*Collaterale, e Conservatore Generale delle
Gabelle Nazionali del Piemonte.*

Veduta l'alligata Petizione presentataci per parte del cittadino Felice Vito Salussolia Accensatore generale de' dritti di Carne, Corame, e Foglietta di questo Comune, suo Territorio, ed anche dei dritti d'Imbottato, e Macina sottoscritta dal cittadino Procuratore Preverino, e suo tenore considerato, per le presenti mandiamo al primo Usciere, e serviente generale, o Messso giurato richiesto d'inibire, come con queste s'inibisce qualunque Particolare di vendere Pane tanto in questo Comune, che nel Territorio del medesimo senza che prima abbia consegnato al Petente la quantità delle farine destinate per la formazione di esso, e pagati i dritti di Macina sotto le pene prescritte dai Capitoli riguardanti la Gabella delli soldi due per emina di grano che fanno macinare li vendenti Pane in questo Co-

mune mandando le presenti pubblicarsi ai luoghi, e modi soliti ad esclusione di ignoranza, ed alla copia, che verrà stampata dallo Stampatore delle Gabelle Nazionali Fontana prestarfi la stessa fede, che al proprio originale.

Torino li diciotto germile anno 9.
Repubblicano (8 aprile 1801 v. s.)

*Per detto Cittadino Collaterale, e
Conservatore generale*

REGGIO Segr.

19 Germile (9 aprile)

Decreto che obbliga gli Impresarij di somministranze fatte alle Truppe Francesi nei mesi scorsi di brumajo, e frimajo di recarne fra giorni venti le carte classificate nel modo prescritto da' Regolamenti alla Commissione di Liquidazione per quest'effetto stabilita.

LA COMMISSION EXECUTIVE

DU PIÉMONT.

Considérant

1. Que la Commission établie par l'arrêté du premier brumaire dernier n'a été

autorisée qu'à liquider les fournitures faites à l'Armée Françaises jusqu'au premier brumaire;

2. Que la Division du Piémont étant depuis long-tems sans Ordonnateur, les comptabilités des fournitures faites depuis le premier brumaire jusqu'au 30 frimaire n'ont été qu'en petit nombre vérifiées, arrêtées et ordonnancées, et que néanmoins il est urgent d'en connaître le montant, tant pour l'intérêt des deux Gouvernemens que pour celui des fournisseurs, qui ont droit de réclamer le payement de leurs avances;

Le Conseil de Gouvernement entendu, et vû l'approbation du Général Jourdan Ministre Extraordinaire de la République Française en Piémont;

ARRÊTE:

1. Tous les papiers relatifs aux fournitures faites en tout genre par la Piémont aux Troupes Françaises, depuis le premier brumaire jusqu'au 30 frimaire, seront remis à la Commission déjà établie, dans l'espace de vingt jours, en état d'être vérifiés et liquides, c'est-à-dire classés dans la forme prescrite par les réglemens, sous peine d'être

Vol. XXIV.

E

privé du droit d'en poursuivre le remboursement.

2. Les comptabilités déjà arrêtées par le Commissaire Ordonnateur de la Division du Piémont, pour les fournitures faites depuis le premier brumaire jusqu'à l'époque désignée ci-dessus, seront également remises à la Commission de Liquidation, qui en portera le relevé en dernier sur le tableau mensuel des sommas à allouer en Piémont, sans ultérieure vérification.

3. La Commission de Liquidation chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé, et affiché dans les deux langues.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 19 germinal an. 9. Rép. (9 avril 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraordinaire
du Gouvernement Français en Piém.*

JOURDAN.

C. BOTTA Prêfid.

MAROCCHETTI Secr. Gén.

19 Germile (9 aprile)

Decreto che erige un Banco di sei mille azioni a li. 500 caduna sui prodotti del tenimento Nazionale dell'ex-commenda di Lucedio, ad amministrarli dagli Azionarij medesimi, sotto la speciale garanzia del Governo Franc.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che, mentre colla ripartita cessione di beni stabili in favore de' Creditori delle Finanze si è con sommo vantaggio dell'agricoltura tratto partito de' fondi di minor estensione, d'uopo è pure, che ugual partito si tragga de' latifondi Nazionali conciliando le cose in modo, che i possessori di piccole somme in danaro possano utilmente impiegarle.

Che nelle circostanze, in cui i beni dell'ex-Commenda di Lucedio sono stati affittati in lire ottantacinque mila

cento settantacinque, coll' obbligazione agli Affittavoli di rimettere alle Finanze la metà dell'intero prodotto in riso, agevole riesce il ripartire fra un dato numero di Azionarij il reddito dei beni suddetti tanto in denaro, quanto in riso, cosicchè vengano essi a sentire, mercè la consecuzione della massima parte del dividendo in riso, che può calcolarsi a sei in settemila sacchi, gli stessi vantaggi, che risentono gli Acquisitori de' beni dall' aumento naturale del prezzo de' generi;

Che in questa operazione è necessario, che gli Acquisitori delle Azioni trovino la stessa cautela che trovano nell'acquisto de' beni Nazionali gli Acquisitori de' medesimi;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Il tenimento dell'ex-Commenda di Lucedio di tredicimila giornate e più, e così la proprietà del medesimo, e la ragione di perceverne il prodotto sono divisi in seimille azioni.
2. E' fissato il valore di ciascuna delle medesime in lire cinquecento da

pagarsi in moneta metallica nella Tesoreria Generale.

3. L'Amministrazione del tenimento suddetto è appoggiata ad una Commissione di tre Soggetti, i quali saranno nominati come infra dagli Azionarij; provvisionalmente però, finchè il numero delle Azioni vendute sia giunto alla metà, è incaricato di essa il Citt. Chiavazza Capo della Divisione de' beni Nazionali nell' Ufficio generale delle Finanze.

4. Allorchè le Finanze avranno alienato la metà delle azioni, gli Azionarij avranno dritto di farsi render conto dell'amministrazione precedente, di concorrere alla nomina degli Amministratori, e di vegliare per mezzo de' medesimi all'economia, e percezione de' frutti, ed all'esazione, e distribuzione del prodotto.

5. Gli Amministratori dovranno essere scelti per quanto sarà possibile fra gli Azionarij: loro spetterà la scelta dell'Economo, e degli Agenti subalterni del tenimento.

6. Avranno voce attiva nella nomina degli Amministratori, ed Agenti que' soli tra gli Azionarij, che posse-

deranno dieci azioni; potranno però riunirsi tanti Azionarij, quanti fra tutti possiedano dieci azioni, e nominare uno fra loro, il quale eserciterà a nome degli altri i diritti medesimi, come il possessore di dieci azioni.

7. Ciascuno degli Azionarij avendo il dritto d'essere esattamente informato del prodotto di sua azione, si pubblicherà in ciascun anno il primo giorno di frimajo lo stato dell'intera produzione dei beni suddetti tanto in danaro a titolo di fitto, quanto in riso, e risone, colla designazione della porzione nell'uno, e nell'altro modo dovuta per ciascun'azione.

8. Godranno di un'intera annualità del fitto, e del riso le azioni, che verranno acquistati avanti li 15 prossimo maggio (v. s.): le altre acquistate posteriormente godranno di tre quarti, se l'acquisto si farà nel corrente trimestre; di due, se nel corso del successivo; e d'uno, se nell'ultimo trimestre del 1801 (v. s.)

9. È facoltativo agli Azionarij di riscuotere il prodotto delle loro azioni parte in danaro, parte in riso effettivamente, che per quest'effetto si farà

trasportare ne' magazzini di questo Comune, ovvero tutto in denaro, ragguagliando il valore del riso alla comune, che avrà avuto sull'ultimo mercato preceduto alla dichiarazione dell'Azionario, non facendosi alcuna dichiarazione fra tutto brumajo, s'intenderanno gli Azionarij avere scelto la rimessione del riso in natura.

10. Il pagamento della porzione di fitto, e la rimessione del riso si eseguiranno fra cinque giorni dalla scelta quanto a quelli, che l'avranno fatta, e nel mese di nevosio a tutti gli altri, e ciò sulla presentazione della cedola.

11. Le cedole delle azioni avranno una forma particolare; saranno numerate, quindi staccate dalla matrice, e rimesse progressivamente all'acquirente; il nome del medesimo sarà iscritto tanto sulla cedola, quanto sulla matrice.

Potranno girarsi ad arbitrio, mediante l'iscrizione del nome del nuovo possessore sulla cedola con intervento di due testimonj, da farsi successivamente anche sulla matrice a diligenza del medesimo nuovo possessore.

12. L'alienazione delle predette azioni è posta sotto la speciale garanzia del Governo Francese.

13. Il prezzo dell'acquisto di esse non potrà convertirsi in altre cause, che in quelle, che verranno designate dal Governo sotto l'approvazione specifica del Ministro straordinario del Governo Francese.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 19 germile anno 9 Rep. (9 aprile 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre Extraord.

du Gouv. Franç. en Piém.

JOURDAN

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

19 Germile (9 aprile)

Decreto che sopprime il Magistrato di Sanità, il Protomedicato, le Giunte Provinciali di Sanità, e le Rappresentanze.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che in un ben regolato Governo devesi provvedere alla salute pubblica, ed anco alla prosperità degli animali domestici, che servono il più a' comodi umani, con que' mezzi, che sono i più efficaci a un tempo, e corrispondenti ai lumi ne' tempi più moderni acquistati in tutte le parti delle scienze naturali.

Considerando, che per giungere ad un fine così salutare in Piemonte prima di tutto è necessario le varie parti finqui sconnesse, mal composte, e difettose, che riguardano così importanti oggetti, coordinare in un sistema uniforme, ben collegato, in cui

la totalità degli oggetti, che si deggiono avere in vista, sia congiunta colla semplicità dell'ordine, coll'evidenza dell'utilità, e colla facilità dell'esecuzione;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Il Magistrato di Sanità, e del Protomedicato, le Giunte Provinciali di Sanità, e le Rappresentanze del Protomedicato sono soppressi.

2. E' creato un Consiglio Superiore Civile, e Militare di Sanità, il quale corrisponderà immediatamente col Governo.

3. Le sue funzioni saranno indipendenti da ogni altro Magistrato, o Consiglio, ed Amministrazione.

4. Tutte le attribuzioni, e giurisdizioni già spettanti ai soppressi Magistrati di Sanità, e del Protomedicato sono appoggiate a questo Consiglio Superiore Civile, e Militare.

5. Questo Consiglio farà composto d'un Presidente il quale avrà il titolo d'Ispettore Superiore per gli affari di

Sanità, di due Configlieri effettivi, e di cinque Configlieri aggiunti, di un Segretario Capo, e di due Confegretarij.

6. Il Cittadino Buniva, già Presidente del Magistrato di Sanità, e Capo del Protomedicato, è nominato Presidente del Consiglio, ed Ispettore Superiore di Sanità.

7. Il Cittadino Bonvicino Professore di Chimica, già Vice-Presidente del Magistrato di Sanità, è nominato primo Configliere effettivo, e Vice-Presidente del medesimo.

8. Il Cittadino Velasco Dottore del Collegio di Medicina è nominato secondo Configliere effettivo del predetto Consiglio.

9. Il Cittad. Medico Bellardi Membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, il Cittadino Canaveri Professore di Medicina, il Senatore Bongioanni, ed il Cittadino Ocelli Uomo di Legge, già Membri del Magistrato di Sanità, e l'Architetto Nazionale, sono nominati Configlieri aggiunti nel Consiglio Superiore di Sanità, i quali interverranno alle congreghe, quando ne verranno dal Presidente invitati.

10. Il Cittadino Lucio Uomo di Legge, già Segretario del Magistrato di Sanità, ed ora Confegretario della Commissione Esecutiva, è nominato Segretario Capo del Consiglio predetto.

11. I Cittadini Federico Massimino Sotto-Segretario della Commissione Esecutiva, ed il Medico Rossi già Segretario del Protomedicato sono nominati Confegretarij del Consiglio.

12. Sono creati dei Medici Configlieri Provinciali in tutti que' Comuni, nei quali saranno dal Consiglio Superiore giudicati necessarj. Questi Configlieri corrisponderanno regolarmente col Consiglio Superiore; eseguiranno tutte quelle incumbenze, che in un regolamento particolare verranno determinate, e si conformeranno inoltre a quelle istruzioni particolari, che secondo le varie occorrenze dal Consiglio Superiore loro saranno comunicate.

13. Spetterà al Consiglio la nomina dei predetti Configlieri Provinciali, come pure quella de' Medici, e Cerusici delle carceri, e de' poveri in tutti i Circondarj del Piemonte, non meno che quella de' Medici da applicarsi agli stabilimenti delle acque minerali, e de' Medici, e Cerusici degli Spedali Na-

zionali sotto l'approvazione del Governo.

14. Spetta al Consiglio Superiore il proporre al Governo tuttociò, che crederà più conducevole al miglioramento della fisica educazione degli abitanti del Piemonte, e pubblicherà i metodi più atti a rendere più sane, e vigorose le Popolazioni Subalpine.

15. Avrà l'ispezione superiore sui commestibili in ciò, che concerne la salubrità loro. Sarà pur anco sua cura di scoprire, e far conoscere i metodi perniciosi di preparare i vini, e i mezzi di correggerli. Farà vegliare sopra i macelli, e distribuzione al Pubblico delle carni, e darà gli ordini, ed istruzioni che giudicherà opportune agli *Stanziatori*, ed a' *Politici*, i quali saranno tenuti di riferire al Consiglio quanto occorrerà di rimarchevole relativamente alla bontà, od alterazione di qualunque cosa, che si consumi pel sostentamento degli uomini.

16. Si adoprerà con tutti i mezzi possibili per diminuire il numero, e la malignità delle malattie, onde possono essere affette le Popolazioni Subalpine, e continuerà in Piemonte, i tentativi principati dal Cittadino Buni-

va Presidente del predetto Consiglio per determinare il successo, e grado di utilità, che può avere la *Vaccina* considerata siccome preservativo del vajuolo.

17. Prenderà delle energiche misure onde impedire, o frenare particolarmente le malattie endemiche, ed epidemiche, ed i contagiosi morbi, che serpeggiano spesso fra i Militari con danno grave della Patria, e della Libertà, che col loro sangue difendono.

18. Avrà pure l'ispezione superiore sopra ogni ordine di Spedali, sugli Ospizj di Maternità, e somiglianti Opere Pie.

19. Si concerterà col Consiglio degli Edili rispetto a quelle provvidenze, che riguardano l'influenza sulla privata, e pubblica salute, che hanno le Chiese, i cenotafj, le sepulture, le carceri, le case, i macelli, le cloache, i bagni, gli acquedotti, i forni, le piazze, i passeggi, i teatri, e somiglianti luoghi pubblici. Provvederà pure a tutto ciò, che riguarda la posizione, e governo delle selve, boschi, acque, risaje, paludi, stagni d'acqua, filature, concierie, cuojerie, e somiglianti mestieri, ed arti dette *immonde*, per quanto

concerne la salute generale degli Abitanti.

20. Saranno richiamate dal Consiglio Superiore alla più esatta osservanza tutte le regole Sanitarie da praticarsi nelle spiagge marittime, onde preservarle dalle infezioni, vegliando sulle provenienze da stranieri lidi infetti, o sospetti di pestilenza, e darà a questo proposito le più pronte, le più efficaci, e rigorose provvidenze, che crederà necessarie.

21. E' incaricato di compilare un regolamento da approvarsi dal Governo, da osservarsi dalle Municipalità, dagli Uffiziali di Sanità, dai Giudicenti, e da ogni altro Funzionario pubblico in occasione di contagio, o di qualsivoglia malattia epidemica.

22. Avrà l'ispezione primaria sopra l'esercizio della Medicina, Chirurgia, Farmacia, Ostetricia, Veterinaria, e razze degli animali domestici. Procederà al più presto alla compilazione d'una nuova Farmacopea, ed istruzioni concernenti l'esercizio dell'arte Farmaceutica.

23. Il Consiglio raccoglierà le osservazioni Meteorologiche, Patologiche, e Necrologiche nel Comune di Torino.

Darà le istruzioni, onde simili osservazioni vengano pure fatte da tutti i suoi Configlieri Provinciali; le riceverà ad ogni semestre, e ne pubblicherà i risultati.

24. Stabilirà nella sua Segreteria, per cui gli verrà assegnato l'opportuno locale, un registro per lo stato de' matrimonj, nascite, e morti degli Abitanti, a quale effetto dovranno tutte le Municipalità di sei, in sei mesi trasmettere al Consiglio lo stato de' matrimonj, nascite, morti degli Abitanti di qualsivoglia Religione.

25. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e l'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali sono incaricati per quanto li concerne dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palaz. della Com. Esec. li
19 germile an. 9 (9 aprile 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement Franç. en Piém.
JOURDAN.*

Carlo BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

20 Germile (10 aprile)

Decreto che incarica i Commissarj del Governo nei Circondarj del Piemonte di trasmettere all'Ufficio Generale delle Finanze uno Stato specifico dei beni stati dichiarati Nazionali.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che le Leggi dei 6 vendemmiaio, e 14 frimaio hanno aperta la strada alla vendita dei beni del Clero Secolare, e Regolare, e delle Comunità Religiose dell'uno, e dell'altro sesso, eccettuate le Chiese, e loro dipendenze, i Benefizj Vescovili, e Parrocchiali, ed i Padronati Laici;

Che già col Decreto delli 10 frimaio si era ordinata la formazione di uno stato, che comprendesse tutti i beni Nazionali di qualunque sorta;

XXIV.

F

Che l'interesse della Nazione esige, che si accerti il quantitativo dei beni stati venduti;

Sentito il cittadino Modesto Paroletti Membro del Consiglio di Governo incaricato dell'ispezione superiore sulla vendita, ed amministrazione dei beni Nazionali;

DECRETA:

1. I Commissarij del Governo ecciteranno le Municipalità del loro Circondario sotto la propria responsabilità a trasmettere ad essi fra il termine non maggiore di una decade una nota distinta de' beni stati dichiarati Nazionali dalle Leggi dei 3 fruttidoro, 8 termidoro, e 5 giorno complementario dell'anno 8, come di quelli, di cui si è autorizzata la vendita dalle Leggi successive delli 6 vendemmiaio, e 14 frimaio, specificando nella medesima il loro quantitativo col nome de' Possessori all'epoca delle Leggi suddivise.

2. I medesimi sono incaricati di far compilare sulla scorta di dette note uno stato specifico de' beni predetti, coll'annotazione di quelli alienati dalle rispettive Commissioni per le vendite

a termini delle Leggi 6 vendemmiaio, 2 brumaio, e 2 frimaio.

3. Tali stati verranno unitamente alle note suddette trasmessi fra il termine pure di una decade all'Ufficio Generale delle Finanze Nazionali

4. L'Ispettore Superiore sulle Finanze medesime, ricevuti detti stati, vi farà seguire l'annotazione dei beni alienati, le di cui vendite si sono eseguite nel di lui Ufficio, e farà successivamente ricavare dai medesimi lo stato generale de' beni sì alienati, che rimasti invenduti.

5. Gl'Ispettori Superiori sulle Finanze, e sulla vendita, ed amministrazione de' beni Nazionali sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 20 germile anno 9 Rep. (10 aprile 1801 v. s.)

Carlo BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

Decreto che assegna all'Università Nazionale la cassina denominata la Marocchina già spettante alla soppressa Certosa di Collegno.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che nell'assegnazione fatta all'Università Nazionale dei beni spettanti alla soppressa Certosa di Collegno non erano compresi i beni, e la cassina detta Marocchina già spettanti alla stessa Certosa, e ciò per le ragioni acquistate su tali beni, e cassina dal cittadino Sebastiano Giani Banchiere dipendentemente alla Legge dei 21 scorso brumaio;

Che essendosi riconosciuto, che i beni adiacenti alla Certosa di Collegno rimanevano pressochè infruttuosi senza l'unione della cassina Marocchina, come quella, che ne formava la dote principale, si è dall'Ispettore Superiore

delle Finanze, a ciò specialmente autorizzato, intrapresa col cittadino Giani la trattativa per la cessione a questo di altri beni, con ciò che rinunciasse alle ragioni acquistate sulla summentovata cassina;

Che nel contratto dal cittadino Giani stipulato col Procuratore Generale della Nazione, per l'acquisto del tenimento già spettante all'Abazia di s. Genuaro, ha il cittadino Giani rinunciato a tutte le ragioni da lui acquistate in dipendenza della Legge delli 21 scorso brumaio sui predetti beni, e cassina Marocchina;

E volendo, che l'Università Nazionale possa dai beni adiacenti alla soppressa Certosa di Collegno ritrarre tutti que' vantaggi, che si sono nella loro assegnazione contemplati;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. I beni, e la cassina detta Marocchina già spettanti alla Certosa di Collegno, ed acquistati dal cittadino Sebastiano Giani in dipendenza della Legge dei 21 scorso brumaio, e dal medes-

mo retroceduti con istromento dei 16 corrente germile, ricevuto dal cittadino Notajo Giacinto Ballario Segretario nell' Ufficio Generale delle Finanze, sono assegnati in piena proprietà alla Università Nazionale.

La di lei economica Amministrazione ne prenderà possesso indilatamente.

2. E' approvato l'anzidetto contratto dei 16 corrente mese coi patti, e colle condizioni nel medesimo stipulate.

3. L' Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato negli atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commis. Esec. li 20 germile anno 9 (10 aprile 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

22 Germile (12 aprile)

Dichiarazione che accorda l'impunità a qualunque complice purchè non autore, che scoprirà i rei degli effetti derubati nei Palazzi, Castelli, ec.

V I S C A

ISPETTORE DELLA SALA

Presso la Commissione Esecutiva.

Egregj pur troppo sono i furti che si commisero, e che continuamente si commettono con guasti, e dilapidazioni enormi nei Palazzi, Castelli, Parchi e Giardini Nazionali di rame, piombo, ferro, e marmi.

Immensa le depredazioni, ed esportazioni di mobili, lingerie, tapezzerie, ed altri effetti a pregiudicio della Nazione, massime nel Comune della Veneria Torinese.

Esige il ben pubblico che si ponga freno a si eccessivi disordini collo scoprimento de' rei per venire sottoposti al rigor della Legge, non meno che dei depositi degli effetti derubati, e si premiino i Denunciatori.

Inerentemente pertanto al Decreto d'autorizzazione della Commissione Esec. de' 20 corrente germile dichiara:

1. E' accordata l'impunità a qualunque complice, non autore, o reo principale, che scoprirà a quest' Ufficio d' Ispezione, od a quello di Pulizia di Torino i rei dei suddivisati furti, ed indicherà dove esistano gli effetti derubati, oltre ad una mancia proporzionata alla qualità, quantità, e valore de' medesimi.

2. Avrà il quinto del valore degli effetti, come nel precedente scoperti, chiunque non complice indicherà qualche deposito de' suddetti effetti, o dove, in qual casa, o presso chi i medesimi esistano.

3. Sì nell' uno che nell' altro caso il Denunciatore farà tenuto segreto.

4. S' invitano tutti gli amici della Libertà, e del bene della Patria ad usare ogni mezzo per lo scoprimento dei rei, e degli effetti, come sopra derubati, onde, nello impedire ulteriori disordini, venga così assicurato l'interesse Nazionale.

Si manda il presente pubblicare nei modi, e luoghi soliti, ec.

Dat. Dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 22 germile anno 9.

VISCA.

GIO. ANGELO MARTORELLI Segr.

23 Germile (13 aprile)

Decreto di traslocazione de' Cistercensi, Serviti, Teatini, Agostiniani Scalzi, Carmelitani Scalzi, e Filippini di Torino ad altri Conventi dell' Ordine loro in Piemonte.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che in seguito al copioso numero de' Religiosi, i quali volontariamente abbandonarono la vita claustrale per godere del beneficio della Legge de' 5 piovofo, vengono ad essere pressochè inabitati molti Conventi, e Monasterj, i quali per le loro circostanze locali meritano di esser conservati a preferenza di parecchi altri, di cui il bene pubblico consiglia la destinazione ad usi diversi di un vantaggio più immediato, e più generale alla Società;

Visto pur anche il grave peso, ed incomodo, che per mancanza di ca-

ferme risulta tuttodì a' Cittadini obbligati a somministrare l'alloggio Militare alle numerose Truppe sì stazionate, che di passaggio in questo popolato Comune;

DECRETA :

1. I Monaci Cistercensi detti della Consolata di Torino saranno distribuiti ne' Monasterj dello stesso Ordine di Asti, Vercelli, Pinerolo, Vico, e Staffarda, alla riserva di due Sacerdoti, e due Laici i quali in abito di Preti Secolari continueranno a prestare i loro servigj alla Chiesa.

Questi quattro individui, oltre al beneficio della Legge de' 5 piovofo, a cui sono ammessi, godranno pure di un conveniente alloggio presso la Chiesa medesima, e di quegli altri vantaggi, che verranno in seguito giudicati opportuni.

2. I Frati Serviti detti di S. Salvatore di Torino saranno distribuiti ne' Conventi del loro Ordine di Alessandria, Castelazzo, Oviglio, Vignale, Castelnuovo-Scrvia, Luferna, Raccogni, e Sommariva del Bosco.

3. Tutti gl'individui sì Cistercensi, che Serviti suddetti, i quali preferissero

di profittare della Legge de' 5 piovofo, saranno ammessi allo stesso beneficio, e trattati conformemente alla Legge medesima.

4. I Chierici Regolari detti Teatini di S. Lorenzo, benchè non compresi nella Legge de' 5 piovofo, siccome non possedenti, pure in vista dello scarso loro numero, e di altre particolari circostanze potranno profittare dello stesso vantaggio.

A quelli, che preferissero di continuare la vita claustrale, verrà dalle Finanze Nazionali somministrata la somma di lire cento per portarsi ad un altro Convento di loro scelta.

5. Gli Agostiniani Scalzi detti di S. Carlo di Torino saranno distribuiti nei Conventi del loro Ordine d'Alessandria, Tortona, Saluzzo, Biella, e Buronzo.

Saranno questi ammessi, ove lor piaccia, al beneficio della Legge de' 5 piovofo, colla diminuzione di un terzo in quel modo medesimo, con cui nel Decreto de' 27 ventoso fu regolata l'indennità de' Minori Osservanti, e dei Minori Riformati di Torino.

La Parrocchia di S. Carlo continuerà ad essere amministrata dallo stes-

lo Curato in abito di Prete secolare, il quale goderà a tale effetto dell'assegnamento della congrua.

Nel locale di questo Convento sarà stabilita la Biblioteca pubblica della Sezione del Monte Viso.

6. Al beneficio medesimo colla stessa diminuzione del terzo sono pure ammessi i Carmelitani Scalzi, detti di S. Teresa di Torino.

Quelli fra loro, che vorranno continuare a vivere nel chiostro, faranno distribuiti nei Conventi del loro Ordine di Asti, Alessandria, Loano, Chiaverano, e Casalnocetto.

7. I Preti della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo faranno distribuiti nelle varie Case del loro Istituto a Mondovì, Casale, Fossano, Crescentino, Demonte, Villafranca, e Murazzano.

Non avendo essi in virtù del loro Istituto contratto obbligo alcuno, nè acquistato alcun diritto sotto la protezione del Corpo Sociale, che anzi essendo essi provvisti tutti di patrimonio Ecclesiastico, senza avere rinunciato alle ragioni paterne, sono generalmente esclusi dalla indennità accordata per la Legge dei 5 piovoso.

Ove però alcuno di essi, preferendo la vita Secolare, si trovasse per circostanze particolari affatto sprovvisto di mezzi di sussistenza, la Commissione Esecutiva si riserva sul suo ricorso a provvedervi.

La Parrocchia di S. Filippo è conservata.

8. L'Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segreteria degli affari interni in quella parte, che rispettivamente loro appartiene, sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 23 germile anno nono Rep. (13 aprile 1801 v. s.)

Carlo BOSSI Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

23 *Germile* (13 *aprile*)

Decreto che assegna in proprietà al Manicomio di Torino la fabbrica del già Convento di S. Domenico, colle adiacenze al medesimo appartenenti all'epoca della di lui soppressione.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Volendo agevolare all' Ospedale de' Pazzarelli di questo Comune i mezzi di sussistenza,

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. La fabbrica del già Convento di S. Domenico di questo Comune, colle adiacenze appartenenti allo stesso Con-

vento all'epoca della di lui soppressione, è assegnata in piena proprietà all'Ospedale de' Pazzarelli di questo Comune.

La di lui Amministrazione ne prenderà possesso indilatamente.

2. L'Ispectore Superiore delle Finanze Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commiss. Esecutiva li 23 *germile* anno 9 (13 *aprile* 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOSSI Prefid.

MAROCHETTI Segr. Gen.

Decreto di erezione in Comune del tenimento delle Alluvioni, già distretto del Capo-luogo di Cambiò compreso nello smembramento della Provincia Lumellina, ed aggregazione di detto Comune a quello d' Alessandria.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che il tenimento delle Alluvioni, che formava parte del Comune di Cambiò nella Provincia della Lumellina, dopo lo smembramento della medesima sarebbe rimasto privo del Capo-luogo, e conseguentemente senza legittima rappresentanza;

Che il numero della popolazione e l'estensione del suo territorio sarebbe capace a formare da se un Corpo di Comune;

Che la sua posizione più vicina al Capo-Circondario d' Alessandria, che a quello di Voghera persuade la sua aggregazione al primo;

DECRETA:

1. Il tenimento delle Alluvioni, già separato dal Capo-luogo di Cambiò per lo smembramento della Lumellina, resta separato dal Circondario di Voghera, ed è aggregato in quello di Alessandria.

2. Detto tenimento formerà d' or in avanti Corpo di Comune da se, ed avrà una Municipalità che lo rappresenti.

3. La Municipalità sarà creata dal Commissario del Governo nel Circondario d' Alessandria a termini delle Leggi veglianti.

4. L' Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali, ed il Commissario di Governo nel Circondario d' Alessandria sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato negli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 24 germile anno 9 (14 aprile 1801 v. s.)

CARLO BOSSI Pr.

MAROCCHETTI Segr. gen.

Vol. XXIV.

G

Decreto che obbliga gl'Impiegati con ll. 2500 di stipendio, i Possessori, e Negozianti più facoltosi, gli Avvocati, e Causidici più avviati, gli Affittavoli d'ampj tenimenti, e gl'Impresarij per l'acquisto di tre mille Azioni.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Veduta la lettera del Luogotenente Generale Moncey Comandante in capo interinale dell'Armata d'Italia delli 25 corrente, per cui egli invita nel modo il più premuroso la Commissione Esecutiva a far versare nella Cassa del Tesoriere delle contribuzioni la somma arretrata della contribuzione mensile pagabile in moneta, come indispensabile necessaria pel soldo dell'Armata;

Considerando, che di questa parte della contribuzione, la quale era fissata a cinquecentomila lire al mese per mesi anteriori a quello di brumajo, nulla erasi ancora pagato all'epoca, in cui l'Amministrazione Superiore del Piemonte fu affidata alla Commissione Esecutiva:

Che, sebbene la Commissione Esecutiva abbia dal mese di brumajo inclusivamente in poi esattamente pagata, sia in moneta sonante, che in somministrazioni straordinarie ordinate, ed accettate per danaro contante le lire trecentomila al mese, a cui fu in allora ridotta la parte della contribuzione mensile da pagarsi in numerario, lo stato in cui trovò le Finanze Nazionali, non le permise di saldare l'arretrato di tal parte di contribuzione;

Considerando per altra parte, che non vi è miglior mezzo di corrispondere alle intenzioni del Generale in capo, e di soddisfare la parte della contribuzione dovuta in numerario per i mesi di termidoro, e fruttidoro anno 8, e di vendemmiajo anno nono, se non quello di obbligare le persone più agiate all'acquisto delle azioni, in cui

il tenimento, ed i prodotti dell'ex-Commenda di Lucedio sono stati divisi col Decreto de' 19 corrente germinale;

Che con tale operazione si ottiene altresì il vantaggio di ripartire fra un numero considerabile di Cittadini i preziosi prodotti d' un tenimento di nove mila giornate circa *;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA :

1. Fra il termine di giorni dieci dalla data del presente Decreto quanto a Torino, e Provincia, e di quindici quanto alle altre Provincie, dovranno i Cittadini infradivisi aver acquistato coll'effettivo pagamento dell'importo nella Tesoreria Generale quel numero di azioni, che sarà per ciascuno d'essi determinato.

2. Il numero delle azioni, che dovranno necessariamente acquistarsi, è fissato pel Comune, e Provincia di Torino a mille cinquecento; altrettan-

te dovranno acquistarsi nelle Provincie secondo il riparto esteso a piè del presente Decreto.

3. Nel giorno della pubblicazione del presente dovranno radunarsi l'Ispettore Superiore delle Finanze, il Presidente del Consolato, il Commissario della Provincia, e due Membri della Commissione Municipale scelti dalla medesima, e procedere al riparto delle mille cinquecento azioni fissate per Torino, e sua Provincia.

4. Negli altri Comuni Capi Luoghi di Circondario dovranno riunirsi il Commissario, il Prefetto, ed un Membro della Municipalità nominato dalla medesima, e ripartire il numero delle azioni assegnato alla Provincia.

5. Gl'Impiegati aventi uno stipendio corrispondente ad annue lire due mille cinquecento, o più saranno tassati per un'azione; nel riparto faranno compresi il Vescovo, i Possessori di considerabil patrimonio, i Negozianti più accreditati, gli Avvocati, ed i Causidici aventi maggiore avviamento, gli Affittavoli di ampj tenimenti, e quelli che colle imprese hanno fatto notabile fortuna.

Si avrà il riguardo necessario alle circostanze del patrimonio, e della famiglia, e si risparmiarono singolarmente i Quotati per la compra forzata forniti di men pingue patrimonio.

6. Formato il riparto, si pubblicherà colle stampe in Torino, e negli altri Comuni Capi-luoghi; quanto agli Abitanti ne' Comuni, che non sono Capi-luoghi, il Commissario ne spedirà l'avviso in iscritto al Giudicante locale, coll'incarico d'intimarlo ai Cittadini tassati.

7. Nella pubblicazione del riparto si prefiggerà il termine al pagamento delle azioni per modo, ch'esso non ecceda quello determinato dall'articolo 1 del presente Decreto.

8. Le cedole delle azioni faranno rimesse dalla Tesoreria Generale sottoscritta dal Tesoriere Generale, dal Controllore della Tesoreria suddetta, e da un Soggetto dell'Ufficio Generale delle Finanze, che verrà destinato dall'Ispettore Superiore.

9. Per agevolare agli Acquisitori di azioni nelle Provincie il versamento del prezzo nella Tesoreria Generale, farà loro permesso di pagarne il valo-

re nella Tesoreria Provinciale, e di ritirarne quietanza provvisionale.

I Commissarij Provinciali sono incaricati di fare effettivamente trasferire gli accennati fondi nella Tesoreria Generale, colla designazione del nome degli Acquisitori delle azioni, e di fare successivamente rimettere a' medesimi le cedole a ciascuno appartenenti, mediante la restituzione della quietanza provvisionale.

10. Nessuno farà ammesso a richiamare contro l'assegnazione, e trascorso il termine prescritto nel Manifesto di pubblicazione del riparto, i Tassati per l'acquisto di cedole faranno compelliti efficacemente al pagamento dell'importo di esse co' mezzi più pronti, e sommarj.

11. Il presente Decreto verrà pubblicato colle stampe, ed inserito negli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 26 germile anno 9
Rep. (16 aprile 1801 v. s.)

| | |
|-------------|-----|
| Acqui | 35 |
| Alessandria | 175 |
| Alba | 7 |
| Aosta | 6 |
| Asti | 90 |
| Biella | 45 |
| Casale | 320 |
| Cuneo | 130 |
| Ivrea | 24 |
| Mondovì | 75 |
| Pinerolo | 35 |
| Saluzzo | 130 |
| Susa | 3 |
| Tortona | 25 |
| Vercelli | 240 |
| Voghera | 160 |

Totale 1500

* L'espressione *tredicimila giornate* è trascorsa per equivoco nel Decreto 19 germile.

*Approuvé par le Ministre Extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOSSI Presid.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

105
INDICE
DEL TOMO XXIV.

9 Germile (30 marzo)

DDecreto della Commissione Esecutiva che sopprime il Convento dei Domenicani del Bosco pag. 3

9 Germile (30 marzo)

Decreto della Commissione di restituzione in tempo ai Notaj di varie Provincie state occupate dalle Armate belliger. ad insinuare gli atti da loro ricevuti; e convalidaz. di quegli estesi dopo l'Editto 5 gennajo 1800 (v.s.) in carta bollata da fs. 4, e da fs. 2 9

10 Germile (31 marzo)

Altro della suddetta, che stabilisce due Depositi di Soldati Prov. di 300 uomini caduno abili al maneggio delle armi, ed alle milit. evoluzioni 12

10 Germile (31 marzo)

Altro della sud. che sottopone le Truppe Piemontesi alle Leggi, ed ai Regolamenti militari Francesi 14

14 Germile (4 aprile)

Altro della suddetta, per la cessazione dalle loro funzioni di tutti gl'Impieg. civ. presso le Colonne mob. 16

- 15 Germile (5 aprile)
Decreto della Commissione che conserva nel loro posto di Membri della Comm. di Annona i citt. S. Martino, Tron, e Laugier ex Municipalisti 17
- 15 Germile (5 aprile)
Decreto della Commissione che conserva le scuole del Disegno del nudo, e di Scultura; e fondazione di una scuola d'Architettura ec. 19
- 16 Germile (6 aprile)
Decreto della Commissione che stabilisce nel Com. di Biella una Comm. straordinaria per l'imposiz. di ll. 4 mila alle Persone più facoltose per provvedere gli stromenti rurali, e la semente delle Patate per quest'anno 22
- 16 Germile (6 aprile)
Decreto della Commis. che unisce il tenimento già feud. di Cantogno al Com. di Villafranca, ed al Com. di Lombriasco quello di Castel-Reinero 24
- 16 Germile (6 aprile)
Decreto della Commissione, che abolisce la diversità del modo di devenire alla cessione dei beni detta ignominiosa, o salva onestà 27
- 16 Germile (6 aprile)
Altro della suddetta, che prescrive il rogito degli atti, testamenti, e con-

- tratti stipulati in Piem. per mezzo di Notaj ivi domiciliati, e dell'insinuazione alle Tappe stabilite ec. 28
- 16 Germile (6 aprile)
Deliberazione della Commissione Municipale che dà facoltà ai Panatieri di fare le solite qualità del Pane, e Tassa del medesimo 31
- 12 Germile (2 aprile)
Decreto della Commissione, che cede al cit. Gasp. Morardo ex-Scolap. di fondi N. per la concor. di ll. 128045 ec. 34
- 12 Germile (2 aprile)
Decreto della Commissione che ordina la demolizione del Dongione, e Cortina di Porta Orientale 36
- 13 Germile (3 aprile)
Decreto della Commissione, che autorizza il cit. Buniva di pubblicare un'Opera period. intit. la Decade-Politica 38
- 13 Germile (3 aprile)
Altro della suddetta che nomina il cittad. Crispino Avogadro Primo Comm. di Pulizia di questo Comune alla carica di Capo di Brigata al seguito del Corpo degli Invalidi 39
- 17 Germile (7 aprile)
Altro della sud. di regolamento, ed istruz. per la form. di due Depositi di Soldati Prov. da stabilirsi a Savigl. e Asti 41

- 17 Germile (7 aprile)
Altro della sud. che incarica i Comuni somministr. Soldati del loro terr. ai due Depositi Prov. di provvedere ad essi lo specificato equipaggio compito 44
- 17 Germile (7 aprile)
Manifesto della Camera Naz. de' Coni contenente la tariffa del nuovo prezzo de' Sali in Torino, ed in tutte le Provincie del Piemonte 47
- 18 Germile (8 aprile)
Decreto della Commis. che permette ai Possessori di beni cap., e fondi affetti a legati, ed Opere Pie di chiederne l'affrancamento, mediante il pagamento di un capitale corrispondente agli annui pesi, raggugliato al 4 per cento 48
- 18 Germile (8 aprile)
Decreto della Commis. che attribuisce al Senato la cogn. priv. delle cause intorno agli effetti civ. dipendenti dalla nullità, o validità de' voti Religiosi 52
- 18 Germile (8 aprile)
Altro della sud. che stabilisce una Cassa separata per i fondi deriv. dalla quota imposta col Decreto 1 frimaio 54
- 18 Germile (8 aprile)
Altro della sud. di soppressione dell'impiego di Presidente-Capo del Consiglio di Commercio; appoggio al cit. Modesto

- Paroletti Membro del Consiglio di Governo dell'ispezione superiore su tale Consiglio* 56
- 18 Germile (8 aprile)
Notificazione del Primo Luogoten. di Pulizia a tutti i Creditori verso la Società dell'impresa del Teatro Naz. dell'ultimo passato Carnovale 58
- 18 Germile (8 aprile)
Petizione, e sussecutivo Decreto d'inibizione a qualunque Particolare di vendere Pane tanto in questo Comune, che nel Territorio senza aver consegnato al Petente la quantità delle farine a ciò destin., e pagati i dritti di Macina 61
- 19 Germile (9 aprile)
Decreto della Commis. che obbliga gli Impresarij di somministranze fatte alle Truppe Francesi nei mesi scorsi di brumajo, e frimajo di recarne fra giorni venti le carte classificate nel modo prescritto da' Regolamenti alla Commissione di Liquidazione per quest'effetto stabilita 64
- 19 Germile (9 aprile)
Decreto della Commis. che erige un Banco di sei mille azioni a ll. 500 caduna sui prodotti del tenimento Nazionale dell'ex-commenda di Lucedio, ad amministrarsi dagli Azio-

- nari medesimi sotto la speciale garanzia del Governo Franc. 67
 19 Germile (9 aprile)
 Altro della suddetta che sopprime il Magistrato di Sanità, il Protomedicato, le Giunte Provinciali di Sanità, e le Rappresentanze del Protomedicato 73
 20 Germile (10 aprile)
 Altro della suddetta, che incarica i Commissarj del Governo nei Circondarj del Piemonte di trasmettere all'Uffizio Gen. delle Finanze uno Stato specifico dei beni stati dichiarati Nazionali 81
 20 Germile (10 aprile)
 Altro della suddetta, che assegna alla Università Nazionale la cassina denominata la Marocchina già spettante alla soppressa Certosa di Collegno 84
 22 Germile (12 aprile)
 Dichiarazione dell'Ispettore della Sala presso la Commissione Esecutiva che accorda l'impunità a qualunque complice purchè non autore che scoprirà i rei degli effetti derubati nei Palazzi, Castelli, ec. 87
 23 Germile (13 aprile)
 Decreto della Commissione di traslocazione de' Cistercensi, Serviti, Tea-

- tini, Agostiniani Scalzi, Carmelitani Scalzi, e Filippini di Torino ad altri Conventi dell'Ordine loro in Piemonte 89
 23 Germile (13 aprile)
 Decreto che assegna in proprietà al Manicomio di Torino la fabbrica del già Convento di S. Domenico colle adiacenze al medesimo appartenenti all'epoca della di lui soppressione 94
 24 Germile (14 aprile)
 Altro della suddetta di erezione in Comune del tenimento delle Alluvioni, già distretto del Capo luogo di Cambiò compreso nello smembramento della Provincia Lumellina, ed aggregazione di detto Comune a quello di Alessandria 96
 26 Germile (16 aprile)
 Altro della suddetta, che obbliga gli Impiegati con ll. 2500 di stipendio, i Possessori, e Negozianti più facoltosi, gli Avvocati, e Causidici più avviati, gli Affittavoli d'ampj tenimenti, e gli Impresarj per l'acquisto di tre mille Azioni 98